

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1136

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

col Ministro della salute

(TURCO)

e col Ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2006

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	21
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	22
Disegno di legge	»	24
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Pechino il 9 giugno 1998, sarà lo strumento adatto a far compiere un ulteriore salto di qualità alla cooperazione bilaterale nell'applicazione della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico ed industriale in atto in Cina.

Le principali linee guida del nuovo Accordo riguardano la possibilità di concludere intese dirette con strutture locali, l'apertura alla partecipazione di Paesi terzi ed organizzazioni internazionali in specifici progetti miranti a favorire la realizzazione di programmi di grande spessore e suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale, la creazione di sottocommissioni miste per la gestione di settori prioritari di collaborazione, la possibilità di importazione in esenzione fiscale di apparecchiature per le finalità dell'Accordo e facilitazioni per l'ingresso del personale coinvolto nelle attività bilaterali.

Le risorse finanziarie aggiuntive che verranno messe a disposizione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale saranno utilizzate per la realizzazione di progetti interessanti i settori prioritari, in particolare l'agricoltura, le infrastrutture e le industrie fondamentali, le industrie a tecnologia avanzata, la ricerca di base, le biotecnologie ed il settore sanitario.

Il bilancio di venticinque anni di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina è uno dei più positivi per il dinamismo e la diversificazione che è stata impressa alle relazioni bilaterali in questo settore, come risulta dalla pubblicazione che il Ministero per la scienza e la tecnologia ci-

nese ha curato nella ricorrenza celebrativa del ventennale per segnalare i principali sviluppi e gli esiti più significativi della collaborazione tra i due Paesi.

Il presente Accordo, già presentato in Parlamento nella precedente legislatura, ha dovuto essere riesaminato al momento dell'inizio di quella attuale anche per verificare l'opportunità di concludere le procedure di ratifica alla luce della situazione internazionale nei confronti della Cina.

Nel frattempo, tuttavia, in attuazione del precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978, la cooperazione bilaterale ha potuto giovare delle biennali riunioni della Commissione mista e della firma di Protocolli esecutivi di quell'Accordo, da ultimo l'XI Protocollo firmato dal Rappresentante del Governo italiano nel novembre 2003, mentre l'interesse prioritario dell'Italia ad espandere la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia tra l'Italia e la Cina è stato ribadito nel corso di una visita in Italia del vice Ministro cinese della scienza e della tecnica.

L'Accordo in questione è formato da un preambolo e da dieci articoli:

nel preambolo sono indicate le premesse maturate nel quadro del precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale, che hanno convinto le Parti a stipulare un nuovo Accordo quadro: benefici apportati ai due Paesi dalla cooperazione scientifica e tecnologica impostata sul principio di reciprocità, foriero di equilibrati vantaggi alle Parti contraenti; contributo offerto dalla cooperazione bilaterale nel settore scientifico e tecnologico allo sviluppo economico e sociale dei due Paesi; bilancio positivo della cooperazione attuata nel quadro dell'accordo precedente.

Le premesse del preambolo costituiscono la base dell'obiettivo generale dell'Accordo che è esposto nell'articolo I: promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse, su base paritaria e per il reciproco vantaggio.

Sulla base delle priorità fissate dalle rispettive politiche di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica ed intendendo queste priorità in un quadro di reciproca complementarità, l'articolo II dell'Accordo indica i particolari settori che maggiormente si prestano allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare: l'agricoltura, le scienze della terra, le scienze di base, le tecnologie dell'informazione, l'energia e l'ambiente, i materiali avanzati e superconduttori, la medicina e le biotecnologie, l'ingegneria e le telecomunicazioni, le tecnologie applicate alla conservazione del patrimonio culturale.

L'articolo III stabilisce le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione tra i due Paesi nelle forme qui diversificate consentite da una cooperazione che ha raggiunto un alto grado di maturazione ed interessa un così ampio spettro di settori. In particolare la collaborazione si attuerà attraverso lo scambio di personale scientifico e tecnico, lo scambio di documentazione e di informazioni, l'organizzazione congiunta di seminari e conferenze, la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione e la traduzione di testi scientifici.

L'articolo IV rinvia ai programmi esecutivi che saranno concordati dalle Parti per il tramite della Commissione mista prevista dall'articolo VI, alle collaborazioni dirette tra istituzioni dei due Paesi regolate da apposite convenzioni (di cui al paragrafo 2 dell'articolo IV) ed alle intese specifiche interessanti settori particolari (di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo IV) la definizione della ripartizione degli oneri sostenuti dalle due Parti per l'attività prevista dall'accordo. Il riferimento a tali collaborazioni dirette ad

intese specifiche è naturale conseguenza del carattere di quadro.

L'articolo V stabilisce un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell'Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo tra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale) un opportuno nesso di complementarità teso a valorizzare e predisporre la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti sempre più vasti di collaborazione.

Il coordinamento e la verifica delle attività di collaborazione sono affidati dall'articolo VI ad una Commissione mista che si riunirà almeno ogni due anni per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, l'individuazione delle priorità e la definizione del programma esecutivo. Lo stesso articolo prevede la costituzione, laddove se ne presenti la necessità, di Sottocommissioni con l'incarico di seguire le attività di settori specifici. Nei periodi intercorrenti tra le riunioni della Commissione mista o delle Sottocommissioni, saranno gli uffici scientifici delle Ambasciate dei due Paesi a tenere un raccordo costante per seguire la realizzazione dei programmi concordati e individuare nuove possibilità di cooperazione.

L'articolo VII indica le facilitazioni che le autorità delle due Parti si impegnano ad accordare per promuovere gli sviluppi della collaborazione per quanto concerne l'ingresso e l'uscita dal territorio del personale qualificato e l'introduzione, in esenzione da imposte, delle apparecchiature necessarie per la realizzazione dei progetti e programmi previsti dall'Accordo.

La delicata materia relativa ai diritti sulla proprietà intellettuale viene regolata nell'Allegato all'Accordo al quale fa riferimento l'articolo VIII. I diritti sulle invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali sono inclusi nell'articolo della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificata ai sensi della

legge 28 aprile 1976, n.424. I diritti sulla proprietà intellettuale sono soggetti alla legislazione nazionale.

L'articolo IX prescrive, come di prammatica, la cessazione della validità del precedente Accordo del 1978 alla data di entrata in vigore del presente, fermo restando che le attività condotte nell'ambito dell'Accordo precedente dovranno essere portate a termine anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Accordo.

Nell'articolo X sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi Accordi bilaterali di cooperazione. In particolare, viene definita la durata quinquennale dell'Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di conclusione dei programmi e delle intese preventivamente concordati.

Si fa presente che gli articoli III e VI dell'Accordo comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato che vengono quantificati nell'allegata relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: X SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

"Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero Affari Esteri - Ministero della Università e della Ricerca

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO	NUMERO
Schema decreto-legge	
Schema disegno di legge	X
Atto parlamentare	
Schema decreto legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) **Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 3 lettera- a
2. Art. 3 lettera- h
3. Art. 3 lettere -d-e-g-i
4. Art. 3 lettera...d
5. Art. 6... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art.....comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art..... comma.....

F) **Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato**
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell' Articolo n. 3 - comma 1 e Art. 6

Art. 3 comma 1) :Prevede lo scambio di esperti e ricercatori, corsi di formazione, trasferimento di conoscenze ed esperienze, contributi a progetti di ricerca ed a conferenze e mostre nelle aree di pubblico interesse, collaborazione tra istituzioni universitarie.

Art. 6: Riunioni della Commissione Mista che si terranno alternativamente ogni due anni.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Spese di vitto e alloggio per esperti, stabiliti in maniera forfettaria; indennità per i corsi di formazione stabiliti in base precedenti analoghe esperienze; spese di assicurazione stabilite, in base alle tariffe urgenti.

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dalle Amministrazioni competenti; i contributi sono stabiliti in maniera forfettaria; la diaria in base al - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003 e leggi indicate in Appendice. e della legge. n. 248 del 4 agosto 2006.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella I

	A carico dello Stato						A regime						Anno terminale	
	Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009			Anno terminale				
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.		
	Ann.	Perm.	LI. Annuale	LI. Ann.	Perm.	LI. Annuale	LI. Ann.	Perm.	LI. Annuale	LI. Ann.	Perm.	LI. Annuale		
Art. 3		-395.675			-395.675			-395.675					-395.675	
Art. 6		- 8.280						- 8.280					- 8.280	
Totale effetti finanz. negativi		-403.955			-395.675			-403.955					-403.955	
Totale effetti finanz. positivi														

	A carico di altre Pubbliche Amministrazioni						A regime						Anno terminale	
	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno terminale				
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.		
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Articolo														
Comma														
Totale effetti finanz. negativi														
Totale effetti finanz. positivi														

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)	-403.955	-395.675	-403.955

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A Ministero affari esteri	403.955	395.675	403.955
Ministero			
- Tabella B Ministero			
Ministero			
Totale fondi speciali	403.955	395.675	403.955

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	403.955	395.675	403.955
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

L'attuazione dell'Accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica popolare di Cina comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo III, lettera a)

(Scambio di esperti, scienziati e ricercatori)

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica viene previsto lo scambio di esperti, docenti, e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi predetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 15 esperti, docenti o ricercatori per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio: (euro 93 x 15 persone x 10 giorni)	euro	13.950,00
---	------	-----------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, per la cooperazione scientifica e tecnologica (articolo III, lettera a)), si prevede che l'Italia possa inviare in Cina 30 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Pechino (euro 1.570 x 30 persone)	»	47.100
		<hr/>
Totale onere (articolo III, lettera a))	euro	61.050
		<hr/> <hr/>

Articolo III, lettera h)

(Corsi di formazione)

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, è prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di 40 esperti, docenti e ricercatori ai corsi di formazione in materia scientifica e tecnologica presso Università o Istituti di ricerca in Italia.

La relativa spesa è così quantificabile:

indennità per soggiorni di lunga durata (euro 1.300 x 40 persone x 1 mese)	euro	52.000
spese di assicurazione (euro 26 x 40 persone) =	»	1.040
		<hr/>
Totale onere	euro	53.040
		<hr/> <hr/>

Sono previsti inoltre contributi per l'organizzazione di detti corsi di formazione in Cina ed in Italia	euro	113.620
		<hr/>
Totale onere (articolo III, lettera h))	»	166.660
		<hr/> <hr/>

Articolo III, lettere d), e), g) ed i)

(Conferenze e seminari, attività di ricerca congiunta, traduzioni, pubblicazioni)

Per contribuire alla diffusione delle attività e conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono previste apposite conferenze, seminari e mostre, per attività di ricerca in progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi, nonché la traduzione ed invio di pubblicazioni.

La relativa spesa è così quantificata:

contributi per conferenze in Italia	euro	25.823
contributi per conferenze in Cina	»	25.823
contributo per l'attività di progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi	»	25.823
traduzione e invio di pubblicazioni	»	15.494
Totale onere (articolo III, lettere d), e), g), i))	»	92.963
		<hr/> <hr/>

Articolo III, lettera d)

(Collaborazione tra le istituzioni universitarie per le attività di ricerca scientifica e tecnica)

Al fine di migliorare la collaborazione tra le Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, mediante la realizzazione di appositi progetti ed attività congiunte in materia scientifica e tecnologica, è previsto da parte italiana, l'apporto di un contributo, quantificato in euro 75.000.

Totale onere (articolo III, lettera d))	euro	75.000
---	------	--------

Il suddetto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo VI

(Commissione mista)

Al fine di esaminare i programmi operativi è costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente a Pechino ed a Roma.

Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari (due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'università e della ricerca), per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro	2.250
---	------	-------

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 94; l'importo di euro 94 è ridotto di euro 31, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 63 + euro 25 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 88 x 3 persone x 5 giorni	euro	1.320
--	------	-------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Pechino (euro 1.570 x 3 persone)	euro	4.710
--	------	-------

Totale onere (articolo VI)	»	8.280
----------------------------	---	-------

Di detto onere l'importo di euro 2.760 è da scrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per euro 77.760 e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009	
Articolo III, lettera <i>a</i>) (Scambio di esperti e docenti)	euro	61.050	euro	61.050	euro	61.050
Articolo III, lettera <i>h</i>) (Corsi di formazione)	»	166.660	»	166.660	»	166.660
Articolo III, lettere <i>d</i>), <i>e</i>), <i>g</i>) ed <i>i</i>) (Conferenze, attività di ricerca, pubblicazioni)	»	92.963	»	92.963	»	92.963
Articolo III, lettera <i>d</i>) (Collaborazione tra le istituzioni universitarie)	»	75.000	»	75.000	»	75.000
Articolo VI (Commissione mista)	»	8.280	»	-	»	8.280
Totali	euro	403.953	euro	395.673	euro	403.953
In cifra tonda	euro	403.955	euro	395.675	euro	403.955

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i corsi di formazione in materia scientifica, al contributo per le conferenze, alle attività di ricerca, alle pubblicazioni, all'apporto per la collaborazione tra le Istituzioni universitarie, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Si precisa che la disposizione derivante dall'articolo 3, lettera *f*), che prevede lo stabilimento di centri di ricerca congiunta e laboratori di ricerca non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto si utilizzeranno strutture già esistenti.

Si precisa, infine, che dalla attuazione delle disposizioni dell'articolo VII non derivano maggiori oneri, ovvero minori entrate a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'esenzione fiscale per i materiali e le apparecchiature introdotte dagli esperti cinesi è necessaria alla realizzazione dei progetti comuni; peraltro, il Governo cinese, in base al principio della reciprocità, concede analoga facilitazione per gli stessi materiali ed apparecchiature esportate dai nostri esperti in Cina.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Impatto normativo

Il presente Accordo sostituisce il precedente in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978, che ha nel frattempo mantenuto la sua validità anche attraverso le riunioni di una Commissione mista e la firma di Protocolli esecutivi dello stesso Accordo. L'evoluzione nel frattempo avutasi nei rapporti italo-cinesi in campo scientifico e tecnologico ha evidenziato l'opportunità di predisporre un nuovo Accordo, destinato a creare condizioni adeguate allo sviluppo attuale della cooperazione bilaterale in ambito scientifico, tecnologico ed industriale con la Cina.

La ratifica legislativa dell'Accordo in esame è resa necessaria dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato dagli articoli III e VI dell'Accordo, che ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Impatto comunitario

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi stabiliscono un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell'Unione europea, costituendo un opportuno nesso di complementarità teso a valorizzare e predisporre la partecipazione delle Istituzioni delle due Parti ad ambiti sempre più vasti di collaborazione.

Valutazione dell'impatto regolamentare ed amministrativo

L'esecuzione dell'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di regolamenti e atti amministrativi (decreti ministeriali o interministeriali) e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione e la regolare convocazione di una Commissione mista preposta alla sua attuazione consente contemporaneamente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto finanziario e normativo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Motivi che hanno condotto alla stipula dell'Accordo

Nell'ambito dello sviluppo delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Cina è stato firmato il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica onde disporre dello strumento giuridico che consentisse un sostanziale miglioramento di qualità della cooperazione bilaterale, indirizzata verso le applicazioni della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico ed industriale in atto in Cina.

Soggetti diretti dell'Accordo

Le Parti contraenti sono l'Italia e la Cina; mentre, nell'ambito di ciascuno Stato, sono da considerarsi destinatari dell'Accordo le rispettive Amministrazioni statali, Università, centri di ricerca ed imprese, scienziati, esperti e docenti.

Obiettivi dell'Accordo e risultati attesi

Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende perseguire i seguenti obiettivi: la possibilità di pervenire ad intese dirette con strutture locali, nonché quella di far partecipare Paesi terzi ed Organizzazioni internazionali a progetti di grande spessore, suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale.

I settori di prioritario interesse per le Parti potranno venire sviluppati grazie alle risorse finanziarie che scaturiranno dal provvedimento in parola. L'incremento della cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina costituisce ormai una priorità politica ed economica; il presente Accordo è l'indispensabile strumento atto a soddisfare tale esigenza.

Modalità di attuazione

Oltre all'istituzione di una Commissione mista che verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di programmi esecutivi, l'Accordo prevede altresì la possibilità di istituire delle Sottocommissioni per la supervisione ed il controllo della cooperazione bilaterale in settori specifici e che riferiscano alla citata Commissione mista.

L'attuazione dell'Accordo, di competenza del Ministero degli affari esteri, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e, in particolare, attraverso le riunioni della Commissione mista, precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni e gli organismi competenti.

Trattandosi di attività svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della suddetta Amministrazione, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 403.955 per l'anno 2007, di euro 395.675 per l'anno 2008 e di euro 403.955 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO**FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina d'ora in poi chiamate le Parti.

Riconoscendo che la cooperazione scientifica e tecnologica, basata sul principio della reciprocità ha portato benefici ad entrambi i Paesi e ha rafforzato la loro amicizia;

Convinti che la cooperazione bilaterale nel settore scientifico e tecnologico è una parte importante delle loro relazioni bilaterali e contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei due Paesi;

Considerando la positiva esperienza delle relazioni in corso nel settore scientifico e tecnologico fra i due Paesi e riconoscendo la necessità della loro espansione;

Risoluti ad intraprendere rinnovati sforzi per sviluppare ed espandere la cooperazione;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Le parti, in conformità con le leggi nazionali e gli obblighi risultanti dagli Accordi e dalle Convenzioni firmate da ciascun Paese, s'impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse su base paritaria e per il reciproco vantaggio.

Articolo II

Prendendo in considerazione le priorità dei rispettivi Paesi nel settore della scienza e della tecnologia, le Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come previsto nell'articolo I di questo Accordo con particolare riferimento alle seguenti aree:

- Agricoltura, pesca, allevamento del bestiame e alimentazione;
- Scienze della terra, meteorologia e oceanografia;
- Scienze di base (chimica, fisica, matematica ecc.);
- Tecnologie dell'informazione;
- Energia e ambiente;
- Materiali avanzati e superconduttivi;
- Spazio e astronomia
- Sanità, biomedicina e biotecnologie;
- Ingegneria e telecomunicazioni
- Tecnologie applicate alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale
- Ogni altro settore concordato tra le Parti

Articolo III

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà attuata nei modi seguenti:

- a) scambio di esperti, scienziati e ricercatori;
- b) scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- c) trasferimento di conoscenze e di esperienze tecniche e scientifiche;
- d) progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attività congiunte;
- e) progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi;
- f) stabilimento di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca;
- g) organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nelle aree di reciproco interesse;
- h) corsi di formazione;
- i) traduzione di testi scientifici e pubblicazioni;
- j) ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare.

Articolo IV

1. Le questioni attinenti alle spese per l'attuazione di questo Accordo saranno definite a parte nei programmi di cooperazione concordati tra le Parti.

2. Le Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di contatti diretti e collaborazioni fra altri Ministeri, governi locali, agenzie, accademie scientifiche, università, centri di ricerca e imprese dei due Paesi.

3. Intese specifiche possono essere concluse nelle aree di cooperazione scientifica e tecnologica previste dall'Accordo. Queste intese copriranno, ove necessario, materie di cooperazione, procedure, aspetti finanziari e ogni altro argomento rilevante.

Articolo V

1. Le Parti favoriranno la partecipazione congiunta italiana e cinese ai programmi dell'Unione Europea e di ogni altra Organizzazione multilaterale.

2. Le Parti promuoveranno la realizzazione di progetti congiunti, che potranno essere realizzati insieme con altri programmi internazionali e incoraggeranno la partecipazione di organizzazioni scientifiche e di ricerca, di scienziati e specialisti dei due Paesi nella esecuzione di questi programmi.

Articolo VI

1. Al fine di dare attuazione a questo Accordo in modo efficace, le Parti affideranno alla Commissione Mista per la Scienza e la Tecnologia (d'ora in avanti denominata Commissione Mista) il compito di coordinare e verificare le attività di collaborazione condotte nel quadro del presente Accordo. Se necessario potranno essere create Sottocommissioni con la finalità di supervisione e controllo della cooperazione bilaterale in settori specifici. Le Sottocommissioni riferiranno alla Commissione Mista.

La Commissione Mista e le Sottocommissioni si incontreranno regolarmente almeno ogni due anni in Italia e in Cina per decidere i programmi di cooperazione per i due anni successivi, a meno che non sia stabilito diversamente dalla Parti.

2. Gli Uffici Scientifici delle due Ambasciate terranno frequenti contatti con le Autorità dell'altra Parte, per promuovere la realizzazione dei programmi e la creazione di nuove opportunità di cooperazione bilaterale e multilaterale in scienza e tecnologia.

Articolo VII

Ciascuna Parte:

Faciliterà l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale qualificato e delle apparecchiature dell'altra Parte necessarie per la realizzazione dei progetti e dei programmi previsti dall'Accordo;

Promuoverà l'organizzazione di programmi di attività congiunte, incontri e sopralluoghi.

Faciliterà l'introduzione con esenzione da imposte di materiali e apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività congiunte.

Articolo VIII

Disposizioni per la protezione e la distribuzione della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo sono incluse nell'Allegato I, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Articolo IX

1. Alla data di entrata in vigore di questo Accordo, cesserà la validità dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 6 Ottobre 1978.

2. Tutti gli Accordi o programmi riferiti all'Accordo del 1978 rimarranno in vigore fino alla fine della loro durata.

Articolo X

1. Questo Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale le due Parti si saranno informate dell'adempimento delle loro rispettive procedure interne e rimarrà in vigore per cinque anni. Sarà automaticamente rinnovato per un'altro periodo di cinque anni e in seguito per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra per iscritto tre mesi prima della data di scadenza del periodo quinquennale allora in corso, la sua volontà di denunciare l'Accordo.


2. Le Parti Potranno modificare l'Accordo per via diplomatica.

3. Il presente Accordo non influirà sui progetti o programmi intrapresi nell'ambito di precedenti Accordi o intese, non ultimati al momento di entrata in vigore del presente Accordo, che potranno essere realizzati entro i termini concordati originariamente.


4. La cessazione di questo Accordo non influirà sull'attuazione dei programmi intrapresi in virtù di questo Accordo o di intese per la loro attuazione, che non siano stati completati al momento della cessazione.

Fatto a Pechino, in duplice copia, il 9 del mese di Giugno 1998, nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Sen. Patrizia Toia



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
Mme. Deng Nan



ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo, e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la proprietà intellettuale, in particolare invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del presente Accordo, e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità della legislazione nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale saranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte, intraprese in conformità del presente Accordo, se non è convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da loro designati.

1.2 Ai fini del presente Accordo, nella "Proprietà intellettuale" sono inclusi i diritti previsti nell'articolo due della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà vegetali.

1.3 Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora necessario. Il presente Allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4 Le controversie relative alla proprietà intellettuale generata ai sensi del citato Accordo, saranno risolte attraverso discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del caso, tra le Parti o chi da loro designato.

1.5 La fine o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2. RIPARTIZIONE DEI DIRITTI

2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico-scientifici su riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 di questo Allegato, verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse sarà assicurato il diritto di proprietà intellettuale in conformità della normativa vigente nell'istituzione ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'istituzione ospitante, così acquisiti.

2.2.2 Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale proprietà intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi è stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale, per quanto concerne premi indennità, o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'organizzazione ospitante.

2.2.3 Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte, ma non è previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in tutti i Paesi dove sono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori del suddetto tipo di proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformità con quanto previsto al punto 2.2.2.

3. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI LAVORO.

Nel caso in cui un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", è fornita o creata nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavare un beneficio economico od ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non n'è in possesso, nonché se l'informazione non è ben nota o accessibile da altre fonti e se il suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

